

9. COME RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA TRASPARENZA FISCALE

Il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali è disciplinato dagli artt. 115 e 116, TUIR. In particolare, l'art. 115, TUIR, disciplina la c.d. "grande trasparenza" mentre è l'art. 116, TUIR, a occuparsi della c.d. "piccola trasparenza".

Questa ultima permette alle S.r.l. di optare per il regime di trasparenza al sussistere di alcune condizioni, ovvero che:

- i soci siano persone fisiche;
- il numero di essi non sia superiore a 10 (20 per le società cooperative);
- l'ammontare dei ricavi non sia superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore.

L'opzione può essere esercitata anche dalle S.r.l. unipersonali.



Molta attenzione va riservata alla determinazione della soglia dei ricavi. Secondo la circolare n. 49/E/2004 i ricavi dichiarati sono da assumere avendo riguardo anche all'eventuale adeguamento ai parametri/studi di settore (ora ISA) e l'accesso al regime è consentito anche alle società neo-costituite che non hanno il riferimento ai ricavi dell'anno precedente, tuttavia nelle annualità successive, ai fini della verifica per il mantenimento del regime, dovrà essere effettuato il ragguglio ad anno dell'ammontare dei ricavi dichiarati nella prima annualità di applicazione del regime.

Sempre in relazione alla soglia dei ricavi va quindi specificato che se una S.r.l. intende optare per il triennio 2025– 2027 la verifica dei ricavi va effettuata con riferimento al 2024, ossia al periodo d'imposta precedente a quello di opzione.

Opzione

L'opzione è irrevocabile per 3 esercizi sociali e deve essere esercitata da tutti i soci e comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei 3 esercizi sociali, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui si dirà in seguito.

La trasmissione può avvenire solo in via telematica ed entro il primo dei 3 periodi d'imposta di esercizio dell'opzione, quindi nell'esempio di cui sopra per il triennio 2025/2027, entro il 31 dicembre 2025.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 49/E/2004, *"l'invio della comunicazione è condizione essenziale per l'ammissione al regime di trasparenza essendo irrilevanti eventuali comportamenti concludenti"*.



Se l'esercizio della società non fosse coincidente con l'anno solare il termine per manifestare l'opzione da parte dei soci e della società è collegato alla chiusura del primo esercizio di efficacia dell'opzione della società, non rileva chiaramente la data di chiusura del periodo d'imposta dei soci e la non coincidenza con quello di chiusura della società.